

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE
a seguito di informativa ed esame congiunto ai sensi dell'art. 19, c. 2, del d.l. n. 18/2020

TRA

Gruppo Negozi srl, in persona dei sigg.ri Valentina Neutro, Luca Quinzan, Laura Giovinetti

(in seguito "la Società" o "ALTRI")

E

FILCAMS CGIL, in persona del sig. Luca De Zolt,

FISASCAT CISL, in persona della sig.ra Maria Elena Vanelli,

UILTUCS, in persona del sig. Stefano Franzoni,

(in seguito le "OO.SS.")

(in seguito la Società, le OO.SS. e le RSA sono congiuntamente denominate "le Parti")

PREMESSO che

- 1) La Società svolge attività di somministrazione alimenti e bevande in diverse unità produttive site in diverse Province e Regioni italiane, per un totale di 186 "negozi";
- 2) A causa dell'emergenza da COVID-19 e a seguito delle misure adottate dall'Autorità per farvi fronte, la Società è stata costretta a chiudere i locali e, quindi, a sospendere l'attività di somministrazione alimenti e bevande. Alla sospensione dell'attività di somministrazione alimenti e bevande è corrisposta in ciascuna unità produttiva la sospensione dell'attività lavorativa dei dipendenti impiegati nella stessa;
- 3) Il numero dei lavoratori sospesi e costituenti l'intera forza lavoro è stato dettagliato per singola unità produttiva, come risulta dall'informativa inviata alle OO.SS. il 23 marzo 2020 che si ritiene integralmente richiamata;
- 4) Il rapporto di lavoro dei suddetti lavoratori è disciplinato dal CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo - Fipe sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
- 5) All'inizio dell'emergenza sanitaria e, quindi, fin dal 23 febbraio 2020 la Società ha fronteggiato le riduzioni/sospensioni di attività nelle diverse unità produttive, adottando un piano di smaltimento di ferie, permessi maturati e ore di flessibilità accantonate e non godute al 31.12.2019;
- 6) Successivamente il piano di smaltimento ferie, permessi e flessibilità maturati non è stato più sufficiente a fronteggiare le riduzioni/sospensioni di attività ed è, quindi, necessario ricorrere agli ammortizzatori sociali al fine di attenuare le conseguenze economiche delle sospensioni dell'attività sui lavoratori;
- 7) Con comunicazione del 23.3.2020 la Società ha, quindi, informato le Segreterie Nazionali delle OO.SS. e, loro tramite, le articolazioni territoriali delle medesime e le r.s.a. costituite nell'ambito delle stesse dell'esigenza di richiedere l'intervento del FIS-Fondo di integrazione salariale mediante assegno ordinario ai sensi dell'art. 19 del d.l. n. 18/2020 per tutto il personale dipendente della società;
- 8) A seguito della comunicazione di cui al punto precedente le Parti hanno provveduto all'esame congiunto ex art. 19, c. 2, d.l. n. 18/2020 in via telematica: nell'ambito di tale esame le Parti hanno condiviso la necessità, non rinviabile, di avviare una richiesta di assegno ordinario a tutela delle retribuzioni dei dipendenti sospesi;
- 9) Le Parti si danno atto del fatto che l'esame congiunto è avvenuto con le Segreterie Nazionali delle OO.SS., che vi hanno partecipato in proprio e su delega delle articolazioni territoriali delle medesime OO.SS. e dalle RSA costituite nell'ambito delle medesime OO.SS., in un'ottica di semplificazione, ottimizzazione dei tempi e omogeneità del contenuto degli accordi per tutte le unità produttive della Società.



Le Parti

STIPULANO E CONVENGONO che

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Le Parti, all'esito dell'esame congiunto, convengono sulla necessità di richiedere l'intervento del FIS-Fondo di Integrazione Salariale mediante assegno ordinario ex art. 19 d.l. n. 18/2020 per tutti i lavoratori – apprendisti, operai, impiegati e quadri - Impiegati nelle unità produttive di cui in premessa ed elencati nel prospetto inviato alle OO.SS. nell'informativa citata in premessa.
3. L'intervento del FIS verrà, quindi, richiesto per la durata massima consentita di n. 9 settimane a decorrere dal 2 marzo 2020 e fino al termine dell'emergenza sanitaria, nel limite delle disponibilità consentite dalla legge, per tutti i lavoratori dipendenti;
4. I suddetti lavoratori beneficeranno dell'ammortizzatore sociale una volta esaurito lo smaltimento di ferie, permessi maturati e non goduti e ore di flessibilità accantonate al 31 dicembre 2019 e ciò in un'ottica solidaristica, condivisa tra le Parti, di salvaguardia, per quanto possibile, delle risorse pubbliche con le quali è finanziato l'ammortizzatore sociale.
5. Nelle unità produttive in cui, allo stato, vi è una sospensione dell'attività e, quindi, il personale non lavora, qualora nel periodo di efficacia del presente accordo venisse riattivata l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sarà richiamato in servizio il personale necessario a garantire il regolare svolgimento dell'attività. In tal caso sarà garantita la rotazione per mansioni fungibili;
6. La Società presenterà nei termini di legge all'INPS territorialmente competente la domanda di concessione dell'assegno ordinario ex art. 19 d.l. n. 18/2020. Resta inteso che al termine di ciascun periodo di paga e con il meccanismo del calendario sfalsato, la Società anticiperà, per conto del Fondo di Integrazione Salariale, ai lavoratori coinvolti e aventi diritto, l'assegno ordinario nella misura mensilmente spettante, salvo successivo rimborso tramite conguaglio del relativo credito nei confronti dell'INPS.
7. Le Parti si incontreranno su richiesta di una delle stesse per una verifica della situazione e, per quanto concerne la gestione dell'ammortizzatore sociale, in caso di ripresa del lavoro. In ogni caso, le Parti potranno incontrarsi per un incontro di verifica nel mese di aprile 2020. Tali incontri potranno svolgersi anche in via telematica.
8. Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si danno atto di aver esperito, con esito positivo, la procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto prevista dall'art. 19 del d.l. n. 18/2020.

Letto, Confermato e Sottoscritto:

Milano, 25 marzo 2020

FILCAMS CGIL, in persona del sig. Luca De Zolt

FISASCAT CISL, in persona della sig. Maria Elena Vanelli

UILTUCS, in persona del sig. Stefano Franzoni

GRUPPO NEGOZI SRL, in persona del Sig. Donato Romano